I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1724/80 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1980

che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i semi di soia raccolti nel 1980

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1614/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, recante misure speciali per i semi di soia [1], in particolare l'articolo 2, paragrafo 4, e l'articolo 3, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1614/79, occorre adottare le norme generali per la concessione dell'integrazione per i semi di soia, le modalità di controllo del diritto all'integrazione e le condizioni necessarie per stabilire il diritto all'integrazione alle quali devono soddisfare gli acquirenti di detti semi ; che, ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento, occorre d'altro canto adottare i criteri di determinazione del prezzo del mercato mondiale ;

considerando che il prezzo del mercato mondiale deve essere determinato in base alle possibilità di acquisto più favorevoli su detto mercato ;

considerando che a tal fine occorre prendere in considerazione le offerte fatte sul mercato mondiale durante il periodo di smercio dei semi comunitari nonché le quotazioni durante lo stesso periodo nelle borse importanti per il commercio internazionale ; che è tuttavia opportuno non tener conto delle offerte che non possono essere considerate rappresentative della tendenza reale del mercato ;

considerando che, per garantire il buon funzionamento del regime d'integrazione, il prezzo del mercato mondiale deve essere constatato per un punto di passaggio della frontiera della Comunità ; che, per stabilire tale luogo, si deve tener conto della sua rappresentatività per l'importazione di tali semi e che è pertanto necessario prendere in considerazione il porto di Rotterdam ; che le offerte e le quotazioni prese in considerazione devono essere modificate qualora si riferiscano ad un altro punto di passaggio di frontiera ;

considerando che occorre che anche le offerte e le quotazioni prese in considerazione siano modificate per compensare eventuali differenze di presentazione e di qualità rispetto ai criteri adottati per la fissazione del prezzo d'obiettivo ;

considerando che, per facilitare il controllo del diritto all'integrazione, occorre prevedere delle dichiarazioni in ordine alle superfici seminate e ai quantitativi raccolti e consegnati ;

considerando che per un corretto funzionamento del regime d'integrazione occorre stabilire che l'integrazione venga concessa unicamente alle persone che dispongono di impianti sufficienti per il magazzinaggio dei semi di soia e che sono in grado di facilitare il controllo del diritto all'integrazione ;

considerando che detto controllo deve consentire, in particolare, di verificare il rispetto del prezzo minimo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1614/79 ed evitare richieste d'integrazione ingiustificate ;

considerando che occorre limitare al periodo di una campagna la validità delle norme di cui sopra,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. La Commissione determina il prezzo del mercato mondiale dei semi di soia per i semi alla rinfusa della qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo di obiettivo, consegnati a Rotterdam.

Per le offerte e le quotazioni non conformi alle condizioni di cui al primo comma, si procede alle necessarie modifiche.

[1] GU n. L 190 del 28. 7. 1979, pag. 8.

2. Il prezzo del mercato mondiale è determinato in base alle effettive possibilità di acquisto più favorevoli, prescindendo dalle offerte e dalle quotazioni che non possono essere considerate rappresentative della reale tendenza del mercato.

3. Per la determinazione del prezzo del mercato mondiale si tiene conto unicamente delle offerte fatte sul mercato mondiale per consegne da effettuarsi nel corso del periodo più rappresentativo per lo smercio dei semi comunitari, nonché delle quotazioni nelle borse importanti per il commercio internazionale per consegne da effettuarsi nel medesimo periodo.

Articolo 2

L'integrazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1614/79 è concessa, dietro sua richiesta, al primo acquirente di semi di soia raccolti nella Comunità che :

a) soddisfi almeno alle seguenti condizioni :
   — disponga di impianti sufficienti al magazzinaggio dei semi di soia,
   — tenga una contabilità di magazzino conforme a norme da definire,
   — s'impegni a fornire altri documenti giustificativi eventualmente necessari per il controllo del diritto all'integrazione ;
b) depositi, anteriormente al 15 agosto 1980, presso l'organismo competente dello Stato membro nel quale i semi saranno raccolti, un contratto stipulato con il produttore in cui :
   — sia precisata la superficie sulla quale sarà raccolto il quantitativo da consegnare,
   — siano forniti tutti gli elementi necessari per l'individuazione della superficie in questione,
   — siano rispettati il prezzo minimo e le condizioni stabilite in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 1614/79 ;
c) depositi presso il medesimo organismo :
   — una dichiarazione indicante il quantitativo effettivamente raccolto ; questo documento deve essere firmato dal produttore ;
   — una dichiarazione indicante il quantitativo effettivamente consegnato dal produttore ; questo documento deve essere firmato dalle due parti interessate.

Articolo 3

1. L'importo dell'integrazione è quello valido il giorno in cui l'interessato deposita presso l'organismo competente dello Stato membro produttore una domanda d'integrazione.

2. La domanda d'integrazione deve riguardare la totalità del quantitativo da consegnare con riferimento a uno o più contratti e il deposito deve essere posteriore a quello del o dei contratti e deve essere effettuato prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1614/79.

Articolo 4

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 5, l'importo dell'integrazione da concedere è calcolato in base al peso indicato nella o nelle dichiarazioni di consegna relative ai contratti che sono oggetto di ciascuna domanda d'integrazione, modificato in funzione delle eventuali differenze tra le percentuali di umidità e di impurità risultanti dall'analisi di cui al paragrafo 2 e quelle prese in considerazione ai fini della definizione della qualità tipo per la quale è fissato il prezzo di obiettivo.

2. Il prelevamento dei campioni, la riduzione dei campioni in campioni per analisi nonché la determinazione del contenuto di impurità e di umidità sono effettuati secondo il metodo unico per tutta la Comunità definito negli allegati da I a IV del regolamento (CEE) n. 1470/68 [1].

Articolo 5

1. Gli Stati membri produttori procedono al controllo, mediante sondaggio, dell'esttezza delle superfici indicate nel contratto.

Se da questi controlli risulta che la superficie è diversa da quella dichiarata, lo Stato membro procede d'ufficio alla correzione del contratto.

2. Gli Stati membri produttori procedono al controllo dell'esattezza dei quantitativi indicati nelle dichiarazioni di raccolto.

Se risulta che detti quantitativi non possono essere stati prodotti sulla superficie indicata nel contratto cui si riferiscono, lo Stato membro interessato esige la presentazione di qualsiasi documento giustificativo necessario a controllare il quantitativo raccolto.

Se i documenti giustificativi non sono ritenuti soddisfacenti dallo Stato membro in questione, quest'ultimo stabilisce il quantitativo di semi di soia che può beneficiare dell'integrazione.

3. Gli Stati membri produttori verificano, mediante controllo sistematico della contabilità di magazzino ed eventualmente della contabilità finanziaria dei richiedenti l'integrazione, che i quantitativi indicati nelle dichiarazioni di consegna siano stati effettivamente consegnati.

Articolo 6

Gli Sati membri produttori comunicano alla Commissione, prima di metterle in applicazione, le disposi-

[1] GU n. L 239 del 28. 9. 1968, pag. 2.

zioni da essi adottate per garantire l'applicazione del regime previsto dal presente regolamento.

Articolo 7

Il regolamento (CEE) n. 1777/76 [1] è abrogato a decorrere dal 1° novembre 1980.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica unicamente ai semi raccolti nel 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. BALZAMO

---

[1] GU n. L 199 del 24. 7. 1976, pag. 5.